



**COMUNE DI ZOGNO**  
**Provincia Bergamo**

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI  
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

**IL SINDACO**

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

rende noto

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali.
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) buona condotta;
  - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  - e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:
  - a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Gli interessati, per qualsiasi informazione o per ritirare il fac simile di domanda, possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune sito in Viale M.Libertà 27.**

Zogno, 04/04/2017



**IL SINDACO**  
Ghisalberti Giuliano Gianpietro